



COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

COPIA

Deliberazione n° 231

in data 03/11/2016

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

RICORSO DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE AL TRIBUNALE DI LIVORNO IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO DEL LAVORO . COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno **duemilasedici**, e questo giorno **tre** del mese di **novembre** alle ore **18:00** nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Alessandro Bandini	Sindaco	*	-
2	Favilla Maria	Vicesindaco	*	-
3	Roventini Massimiliano	Assessore	*	-
4	Russo Antonio	Assessore	*	-
5	Elisa Malfatti	Assessore	*	-
			5	0

Partecipa il Dott. Lucio D'Agostino Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Alessandro Bandini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso ex articolo 414 c.p.c. di un dipendente di ruolo, agente scelto della Polizia Municipale, promosso davanti al Tribunale di Livorno in funzione di Giudice unico del lavoro, al fine di ottenere:

- a) una declaratoria di illegittimità di procedimenti e provvedimenti disciplinari emessi in relazione alla disposizione di servizio protocollo n. 278 del 29.05.2015, della quale si chiede la disapplicazione;
- b) un'analoga declaratoria delle contestazioni disciplinari da parte del Segretario generale in qualità di dirigente del settore in cui è inquadrata la Polizia Municipale;
- c) la sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Atteso:

- che la disposizione di servizio oggetto del ricorso riguarda il posizionamento di transenne mobili per la regolamentazione del traffico in prossimità dei plessi scolastici;
- che detto provvedimento è da ritenersi ampiamente legittimo e non lesivo dei diritti dei lavoratori;
- che i procedimenti e i provvedimenti disciplinari a cui fa riferimento il ricorrente, risultano iniziati, conclusi e definiti nel pieno rispetto della normativa vigente;
- che non si ravvisano i presupposti giuridici per poter accogliere l'istanza di sospensione cautelare

Considerato che sussistono validi motivi di fatti e di diritto per ricorrere in appello avverso le citate sentenze;

Atteso:

- che occorre individuare un legale che rappresenti e assista in giudizio il Comune il quale è privo di un'avvocatura comunale;
- che l'incarico di cui si tratta è affidato esclusivamente per la procedura oggetto del presente provvedimento e non costituisce né una consulenza né un'attività continuativa;
- che gli articoli 57 e 58 del vigente regolamento comunale dei contratti consentono l'affidamento dell'incarico di cui si tratta;
- che la scelta dell'avvocato per la difesa in giudizio dell'amministrazione costituisce prestazione intellettuale, estranea al perimetro dei servizi legali ed è sottratta all'obbligo di gara, come sancito dal Consiglio di Stato sezione quinta, con sentenza 11 maggio 2012, n. 2730;
- che secondo quanto si desume dalla citata sentenza, il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo, che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non determinabilità in precedenza degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici;

- che l'articolo 17, 1° comma lett. d) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 esclude dall'ambito di applicazione del codice dei contratti i servizi consistenti in incarichi di rappresentanza legale in procedimenti giudiziari, pertanto non occorre acquisire il codice identificativo di gara;

- che comunque il citato D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 classifica le attività degli avvocati come servizi, per cui l'individuazione del legale che rappresenta in giudizio il Comune non deve avvenire secondo il principio dell'*intuitu personae* ma deve essere effettuata nel rispetto dei criteri generali contenuti nel suo articolo 4, e cioè: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

- che nel caso specifico i principi stabiliti dall'articolo 4 risultano pienamente rispettati affidando l'incarico di rappresentanza in giudizio al legale indicato in dispositivo perché:

a) il valore economico dell'incarico è preventivabile in circa € 2.000,00 e quindi inferiore a € 40.000,00, per cui è ammesso l'affidamento diretto;

b) il legale individuato ha assistito il Comune in precedenti controversie con risultati soddisfacenti;

c) il Comune di San Vincenzo non si rivolge ad un solo legale in modo esclusivo bensì a più legali sulla scorta delle specifiche esperienze formative, attitudini professionali, nel rispetto del principio di rotazione e su un piano di parità di trattamento;

d) gli incarichi di rappresentanza e assistenza in giudizio sono conferiti nel pieno rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa;

e) il soggetto indicato in dispositivo è individuato proprio nell'ottica del principio di rotazione;

- che l'udienza per l'esame della domanda di sospensione cautelare è fissata per il 17 novembre 2016, per cui occorre procedere alla tutela del Comune in sede giudiziaria adottando gli atti necessari nel più breve tempo possibile;

Ritenuto comunque opportuno che il conferimento dell'incarico di cui si tratta sia perfezionato sulla base di un preventivo di spesa del legale secondo quanto emerge da pareri di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 in combinato disposto con l'articolo 54,4° comma dello statuto comunale da cui si desume la competenza della giunta comunale per l'adozione del presente provvedimento;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese;

DELIBERA

1) di resistere in giudizio avverso il ricorso di un dipendente di ruolo, agente scelto della Polizia Municipale, promosso davanti al Tribunale di Livorno in funzione di Giudice unico del lavoro, meglio descritto nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) il Sindaco è autorizzato ad adempiere gli atti conseguenti per la costituzione in giudizio in qualità di rappresentante legale del Comune ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 267/2000;

3) di affidare all'avv. Alberto Moschini di Venturina Terme l'incarico di formulare e produrre la costituzione in giudizio, conferendogli i più ampi poteri di rappresentanza e ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere l'atto di costituzione in giudizio, le successive eventuali memorie, di farsi sostituire;

3) il Dirigente del Settore Affari Generali, o suo delegato, provvederà ad attuare i necessari provvedimenti gestionali per la formalizzazione dell'incarico di assistenza e rappresentanza legale ad avvocato di fiducia del Comune, garantendo all'ente risultati positivi, nonché ad espletare quanto occorra ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, ed impegnare l'importo a carico del Comune stimabile in € 3.000,00 circa disponibili sul capitolo 12400;

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la sussistenza dei presupposti ex articolo 134, 4° comma del decreto legislativo n. 267/2000 stante la ristrettezza dei termini per l'impugnazione della sentenza;
con separata votazione e con voti unanimi espressi a scrutinio palese;

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Alessandro Bandini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio D'Agostino

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ Che la deliberazione G.C. n° 231 del 03/11/2016

- E' stata affissa all' Albo Pretorio on line il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al come prescritto dall'articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. in data, ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'articolo 125 D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. in data, al signor Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il**:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio D'Agostino

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to Alessandro Bandini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Lucio D'Agostino

La presente copia è conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio D'Agostino

San Vincenzo li,

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ Che la deliberazione G.C. n° 231 del 03/11/2016

- E' stata affissa all' Albo Pretorio on line il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al come prescritto dall'articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. in data, ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'articolo 125 D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. in data, al signor Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il**:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio D'Agostino